

bisogna portare ai regii musei gli oggetti che voi trovate.

Voci. No! no!

DE BONI. Perchè dunque il Governo manda un sorvegliante alle opere? Io penso che il Governo avrebbe diritto di polizia quando ci fossero degli oggetti d'arte che potessero essere distrutti o venduti, od esportati dal paese...

Una voce. Si mette il sorvegliante per questo.

DE BONI... ma che, ad esempio, a cagione del diritto del Governo sulle miniere, io non possa fare uno scavo per raccogliere oggetti d'arte, io non so perchè si possa e come si possa impedire.

BALLANTI. Lo può fare in certi modi.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere; se hanno delle ragioni da esporre domandino la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE BONI. Si dice poi: per conservare gli oggetti d'arte non si può scavare senza licenza del Governo. Certo che finchè i medesimi restano sotterra non soffrono punto; non reputo quindi sia una savia prudenza quella di proibire che si sotterrino perchè non sieno guasti.

Io quindi non faccio alcuna proposta, ma sostengo che queste due leggi bisogna rivederle e rifarle.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. L'oggetto di questa disposizione era precisamente che il Governo spesso quali oggetti si trovavano negli scavi, che potesse valutarne l'importanza, ed ove fossero veramente interessanti pel decoro del paese e per l'istruzione pubblica li comperasse nei musei. Infatti, come mi sembra avere udito esclamare dall'onorevole deputato Di San Donato, i musei di Napoli in gran parte si sono formati di questa maniera. Io però trovo giustissima la disposizione, come è giusta la disposizione che vieta l'estrazione degli oggetti d'antichità e belle arti in una gran parte delle provincie del regno. Ed appunto perchè questa disposizione non venga elusa, come si è fatto finora, trasportando gli oggetti d'arte nelle antiche provincie dove non c'è questa legge, io ho istituita una Commissione per istudiare un progetto di legge da estendersi a tutto il regno. (*Benissimo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura la metto ai voti.

(La discussione è chiusa).

Pongo ora ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Invito il deputato Greco Antonio a salire alla tribuna a riferire.

(Adorni Federico, tenente, per riconoscimento dei gradi dell'esercito del duca di Parma.)

GRECO A., relatore. Colla petizione numero 6999 Adorni Federico, tenente nell'esercito regolare, si ri-

volge alla Camera, esponendo ch'egli si trovava far parte dell'esercito del duca di Parma nel 1859, quando colà successe la rivoluzione. Avvenuto il Governo nazionale, il signor Adorni era ragioniere nel collegio di Colorno. Ma poichè la soldatesca borbonica di Parma aveva preso parte alla reazione quivi succeduta, i commissari di Governo spediti in quel luogo, con un decreto del 15 giugno 1859, non vollero riconoscere i gradi ottenuti dagli ufficiali di quell'esercito negli ultimi mesi del Governo borbonico.

Il signor Adorni ricorse allora ai suoi superiori, manifestando che egli, trovandosi ragioniere nel collegio di Colorno, non aveva preso parte alcuna alla reazione, quindi domandava di essere sostenuto nel suo grado. Ma i suoi desiderii non poterono essere compiuti.

Posteriormente egli si rivolse al Ministero producendo la stessa domanda, ma il Ministero tenne fermo al disposto della Commissione governativa, e non volle riconoscere al signor Adorni il grado di cui era insignito dal Governo borbonico.

Egli ora con questa petizione si rivolge alla Camera esponendo che alcuni suoi commilitoni, malgrado queste disposizioni, furono riconosciuti nei loro gradi; che egli non ebbe parte alcuna nella reazione, ed allega un attestato dei commissari governativi d'allora rilasciato a favore di due altri suoi commilitoni, che trovaronsi nelle stesse condizioni. Ciò nonostante la vostra Commissione, considerando che quantunque non potessero essere le intenzioni della Commissione del Governo nazionale di Parma quelle di colpire anche gli ufficiali della scuola di Colorno col decreto del 15 giugno 1859, pure il decreto fu applicato e riconosciuto valido, ed il Ministero non poteva fare diversamente che riconoscerlo sino a che un altro decreto non avesse abrogato il primo; considerando inoltre essere nella facoltà del potere esecutivo di chiamare ai pubblici uffici secondo le leggi coloro che esso reputa atti al servizio dello Stato, così vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Mi sembra che la Commissione non sia troppo esatta, allorchè ci viene a dire che il Governo ha facoltà di scegliere come e dove crede i suoi impiegati.

GRECO ANTONIO, relatore. Secondo le leggi.

CADOLINI. Qui si tratta di un impiegato militare il quale aveva acquistato dei diritti sotto il Governo preesistente. Risulta, per quanto la Commissione stessa ci ha riferito, che altri ufficiali, suoi compagni, furono riconosciuti cogli stessi gradi, e come tali ammessi nell'esercito nazionale. Io dunque domando perchè, se il Ministero ne ammette alcuni, non deve ammettere anche gli altri?

Perchè se il Governo crede che nei primi ci sia diritto alla conservazione dei rispettivi gradi, non debbano avere uguale diritto anche gli altri?

A riguardo di questo petente esistono poi unitamente